

Parti

Ricorrente: Zollamt Linz Wels

Convenuta: Laki DOOEL

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione degli artt. 204, n. 1, lett. a) e 215 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), degli artt. 555, n. 1, lett. c), e 558, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), nonché dell'art. 61 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Trasporto di merci per via stradale nell'Unione europea — Utilizzo di un veicolo non autorizzato nello Stato membro verso il quale sono istradate le merci — Luogo in cui sorge il debito doganale — Competenza dello Stato membro d'origine o dello Stato membro di destinazione

Dispositivo

Gli artt. 555, n. 1, e 558, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 4 maggio 2001 n. 993, devono essere interpretati nel senso che l'irregolarità nell'utilizzo di un veicolo importato nell'Unione europea in regime di esonero totale dai dazi doganali e usato nel traffico interno si deve considerare compiuta al momento dell'attraversamento della frontiera dello Stato membro nel quale il veicolo circola in violazione delle disposizioni nazionali in materia di trasporti, vale a dire in mancanza d'autorizzazione a scaricare nello Stato membro di scarico, e sono competenti a riscuotere detti dazi le autorità di tale Stato.

(¹) GU C 274 del 9.10.2010.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 9 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale Interrosane, Fédération de l'industrie et du gaz/État belge

(Causa C-361/10) (¹)

(Mercato interno — Norme e regole tecniche — Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e regole relative ai servizi della società dell'informazione — Prescrizioni minime di sicurezza di taluni vecchi impianti elettrici sui luoghi di lavoro)

(2011/C 226/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale Interrosane, Fédération de l'industrie et du gaz

Convenuto: État belge

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione degli artt. 1, sub 11), e 8, n. 1, primo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37) — Procedura d'informazione e regole relative ai servizi delle società dell'informazione — Obbligo di comunicare progetti e regole tecniche — Prescrizioni minime di sicurezza di taluni vecchi impianti elettrici sui luoghi di lavoro

Dispositivo

L'art. 1, punto 11, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, deve essere interpretato nel senso che norme nazionali del tipo in esame nella causa principale non sono regole tecniche, ai sensi di tale disposizione, i cui progetti devono essere oggetto della notifica di cui all'art. 8, n. 1, primo comma, della stessa direttiva.

(¹) GU C 274 del 9.10.2010.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 9 giugno 2011 — Commissione europea/Granducato del Lussemburgo

(Causa C-458/10) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/83/CE — Acque destinate al consumo umano — Trasposizione incompleta ed errata)

(2011/C 226/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán et O. Beynet, agenti)

Convenuto: Granducato del Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)